



ROSARIO SCALISE

MANUALE DEL RUP

LA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO

ITER E MODALITÀ DI GESTIONE DEL CANTIERE
CON SCHEMI, DIAGRAMMI DI FLUSSO, ESEMPI E MODELLI TIPO



Clicca e richiedi di essere contattato
per **informazioni e promozioni**



WEBAPP INCLUSA
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

GRAFILL



CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno **SCONTO SPECIALE**

Rosario Scalise

MANUALE DEL RUP – LA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO

Ed. I (09-2022)

ISBN 13 978-88-277-0334-2

EAN 9 788827 7 03342

Collana **MANUALI** (280)



**Licenza d'uso da leggere attentamente
prima di attivare la WebApp o il Software incluso**

Usa un QR Code Reader
oppure collegati al link <https://grafill.it/licenza>

Per assistenza tecnica sui prodotti Grafill aprire un ticket su <https://www.supporto.grafill.it>

L'assistenza è gratuita per 365 giorni dall'acquisto ed è limitata all'installazione e all'avvio del prodotto, a condizione che la configurazione hardware dell'utente rispetti i requisiti richiesti.

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313 – Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

**CONTATTI
IMMEDIATI**



Pronto GRAFILL
Tel. 091 6823069



Chiamami
chiamami.grafill.it



Whatsapp
grafill.it/whatsapp



Messenger
grafill.it/messenger



Telegram
grafill.it/telegram

Finito di stampare presso **Tipografia Publistampa S.n.c. – Palermo**

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



**PRONTO
GRAFILL**



**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

SOMMARIO

1. LE FIGURE COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA E DEI LAVORI PUBBLICI	p.	9
1.1. Soggetti deputati a gestire e verificare l'opera e il lavoro pubblico	"	9
1.2. Le figure coinvolte nella esecuzione del contratto: sintesi dei ruoli.....	"	11
1.3. Il Responsabile Unico del Procedimento: incombenze nella fase esecutiva.....	"	17
1.3.1. Schema di sintesi delle attività del RUP	"	17
1.3.2. Le specifiche funzioni del Responsabile Unico del Procedimento nella gestione della sicurezza nei cantieri	"	17
1.4. Il RUP e il Direttore dei Lavori	"	20
1.5. Il Direttore dei Lavori quale figura centrale dell'ufficio di direzione lavori.....	"	23
1.6. Il Coordinatore della Sicurezza nella fase di Esecuzione ed i rapporti con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	"	25
2. IL RUP E LA FASE PREPARATORIA ALL'AVVIO DEI LAVORI	"	28
2.1. La scelta della natura dell'appalto: corpo o misura.....	"	28
2.2. La verifica e la validazione della progettazione	"	33
2.2.1. Brevi considerazioni sulla progettazione.....	"	33
2.2.2. La verifica e la validazione	"	35
2.2.3. Esempio di validazione.....	"	39
2.3. Gli adempimenti preparatori all'avvio dei lavori: le attestazioni sullo stato dei luoghi	"	41
2.4. Gli adempimenti preparatori all'avvio dei lavori: le disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento al Direttore dei Lavori	"	44
2.4.1. Esempio di disposizione preliminare del RUP al DL	"	47

2.5.	Le regole della fase esecutiva: il Codice civile ed il Capitolato speciale di appalto	p.	53
------	--	----	----

3. IL RUP: DALLA CONSEGNA DEI LAVORI

	ALL'ULTIMAZIONE. LE SOSPENSIONI	"	58
3.1.	L'autorizzazione alla consegna dei lavori.....	"	58
3.2.	La consegna dei lavori: iter ed adempimenti	"	62
3.2.1.	La consegna quale adempimento essenziale della stazione appaltante	"	62
3.2.2.	Il ritardo nella consegna dei lavori: la colpa della stazione appaltante	"	65
3.2.3.	Il ritardo nella consegna dei lavori: la colpa dell'appaltatore.....	"	68
3.3.	La consegna dei lavori e lo stato dei luoghi. Le differenze rispetto al progetto esecutivo	"	70
3.3.1.	Gli obblighi della stazione appaltante in materia di progettazione	"	70
3.3.2.	La consegna dei lavori e le dichiarazioni contenute nel verbale	"	72
3.3.3.	Le differenze tra stato dei luoghi e progettazione esecutiva	"	74
3.4.	La sottoscrizione con riserva del verbale di consegna.....	"	76
3.5.	Le diverse tipologie di consegna dei lavori	"	81
3.5.1.	Sintesi.....	"	81
3.5.2.	La consegna parziale	"	82
3.5.3.	La consegna d'urgenza.....	"	85
3.6.	Le diverse tipologie di sospensione dei lavori	"	88
3.7.	La sospensione disposta dal dl ed il ruolo del RUP	"	90
3.8.	La sospensione per ragioni di pubblico interesse e ragioni di necessità (disposta dal RUP)	"	98
3.9.	La sospensione parziale.....	"	101
3.10.	Gli effetti della sospensione: tempi e programma lavori	"	103
3.11.	Le sospensioni illegittime e le riserve	"	104
3.11.1.	Le riserve in materia di sospensioni: principi generali	"	104
3.11.2.	La sospensione immediatamente illegittima	"	105
3.11.3.	La sospensione legittima che diviene illegittima	"	107
3.11.4.	Il calcolo del danno da sospensione illegittima.....	"	110
3.12.	La comunicazione ad ANAC in caso di sospensione superiore al quarto	"	114

3.13.	La ripresa dei lavori	p. 115
3.14.	L'ultimazione dei lavori e il cronoprogramma progettuale	" 115
3.15.	L'ultimazione dei lavori: ritardo, penale, proroga.....	" 118
4.	LE MODIFICHE AL CONTRATTO ED IL RUOLO DEL RUP	" 126
4.1.	L'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016: schema di sintesi delle modifiche	" 126
4.2.	Le varianti	" 127
4.2.1.	Principi generali	" 127
4.2.2.	La soglia di importo della singola variante	" 128
4.2.3.	Il divieto di approvare varianti sostanziali (il limite "motivazionale" del 15% del comma 2 dell'articolo 106)	" 130
4.2.4.	Le circostanze impreviste ed imprevedibili.....	" 135
4.2.5.	I limiti delle varianti.....	" 137
4.2.5.1.	L'aumento di importo di ogni "singola" variante	" 137
4.2.5.2.	L'aumento del quinto (il c.d. "quinto d'obbligo")	" 139
4.2.5.3.	Il limite dell'errore (o omissione) progettuale	" 141
4.2.6.	Le variazioni di dettaglio del direttore dei lavori ed il controllo del RUP.....	" 143
4.2.7.	Il controllo del RUP sulle varianti delle opere a corpo.....	" 145
4.2.8.	Il RUP e le varianti in "sanatoria"	" 146
4.3.	L'istruttoria del RUP	" 147
4.3.1.	Sintesi	" 147
4.3.2.	Il ruolo del DL.....	" 148
4.3.3.	Il RUP e la relazione di ammissibilità	" 150
4.3.4.	Atto di sottomissione e atto aggiuntivo. Il dissenso dell'appaltatore	" 151
4.3.5.	Le conseguenze del superamento dei limiti della variante: la risoluzione del contratto	" 152
4.4.	Gli obblighi di pubblicità	" 153
4.5.	Ulteriori ipotesi di varianti	" 155
4.5.1.	Le varianti proposte dall'esecutore	" 155
4.5.2.	L'offerta economicamente più vantaggiosa	" 156
5.	RISERVE E CONTABILITÀ: IL RUOLO DEL RUP	" 158
5.1.	I principi generali in materia di riserve	" 158

5.2.	L'ammissibilità e tempestività delle riserve	p.	160
5.2.1.	L'ammissibilità delle riserve	"	160
5.2.1.1.	L'iter di iscrizione delle riserve e la relativa tempistica.....	"	160
5.2.1.2.	Il contenuto della riserva.....	"	164
5.2.2.	La tempestività delle riserve	"	165
5.3.	La fondatezza delle riserve	"	167
5.3.1.	Le riserve di natura contabile	"	167
5.3.2.	Le riserve di natura risarcitoria	"	168
5.3.2.1.	Danno da sospensione illegittima.....	"	169
5.3.2.2.	Danno da anomalo andamento dei lavori (l'acceleramento oneroso)	"	169
5.3.2.3.	L'equo compenso legato ad eventi geologici e simili.....	"	173
5.3.2.4.	Danno da ritardata certificazione di collaudo (o di regolare esecuzione).....	"	174
5.4.	L'istruttoria delle riserve: il DL ed il ruolo del RUP. L'accordo bonario	"	174
5.5.	La transazione	"	184
5.6.	La contabilità lavori ed il ruolo del RUP.....	"	185
5.6.1.	L'attività del DL.....	"	185
5.6.2.	Il ruolo del RUP nella gestione della contabilità	"	192
5.6.2.1.	Gli atti contabili ed il RUP	"	192
5.6.2.2.	Il controllo del RUP: le principali criticità	"	193
6.	IL RUP QUALE RESPONSABILE DEI LAVORI		
	AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008	"	197
6.1.	Il cantiere e la sicurezza: inquadramento generale	"	197
6.2.	Gli attori del processo edilizio e la sicurezza	"	200
6.3.	Le novità introdotte con la Legge n. 215/2021 ed il RUP	"	204
6.3.1.	I nuovi compiti e doveri del preposto	"	204
6.3.2.	La sospensione dell'attività imprenditoriale.....	"	205
6.3.3.	Le novità sulla notifica preliminare.....	"	207
6.4.	La pianificazione della sicurezza ed il RUP	"	208
6.5.	Costi della sicurezza	"	210
6.6.	Oneri della sicurezza.....	"	213
6.7.	Il RUP e la sicurezza	"	213
6.7.1.	Il ruolo del RUP	"	213
6.7.2.	Le specifiche funzioni del Responsabile Unico del Procedimento nella fase esecutiva	"	214
6.7.3.	La posizione di garanzia del RUP.....	"	216

7. SUBAPPALTO E COLLAUDO	p. 227
7.1. Il subappalto e l'evoluzione dell'istituto.....	" 227
7.2. Sintesi della disciplina del nuovo subappalto	" 228
7.3. Il RUP e le criticità nella fase di autorizzazione ed esecuzione del subappalto.....	" 229
7.3.1. Principi generali	" 229
7.3.2. La verifica dell'idoneità tecnico-professionale	" 230
7.3.3. Le criticità in fase di rilascio dell'autorizzazione al subappalto	" 230
7.3.4. Le possibili criticità successive al rilascio dell'autorizzazione subappalto	" 232
7.3.5. Le criticità nella fase di esecuzione del contratto di subappalto e subaffidamento.....	" 233
7.4. I subcontratti.....	" 234
7.4.1. Fornitura con posa in opera e nolo a caldo.....	" 234
7.4.2. I lavoratori autonomi	" 236
7.4.3. Le conseguenze del subappalto non autorizzato o illecito	" 237
7.5. Il collaudo tecnico amministrativo: le finalità	" 238
7.6. La natura giuridica del collaudo	" 239
7.7. Le tipologie di collaudo	" 241
7.8. Le valutazioni del collaudatore. La relazione ed il certificato di collaudo	" 241
7.9. Le incombenze del RUP nella fase di collaudo.....	" 243
7.10. L'organo di collaudo	" 250
7.11. Il collaudo in corso d'opera.....	" 252
8. CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP	" 255
8.1. Contenuti della WebApp.....	" 255
8.2. Requisiti hardware e software	" 255
8.3. Attivazione della WebApp	" 255

LE FIGURE COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA E DEI LAVORI PUBBLICI

1.1. Soggetti deputati a gestire e verificare l'opera e il lavoro pubblico

I soggetti deputati alla verifica dell'opera pubblica e del lavoro pubblico sono individuati nel Codice dei Contratti pubblici¹ all'articolo 101, il quale, al comma 1, dispone: «*La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate*».

Nella sostanza, quindi, l'esecuzione del contratto è diretta dal responsabile unico del procedimento (RUP), il quale, come precisato dalla norma, controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

💡 Il progetto predisposto dalla stazione appaltante, quale obbligazione principale, viene sottoposto a verifica e validazione (articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016), ossia ad una procedura di analisi della sua effettiva completezza precisione ed immediata cantierabilità. Solo dopo la validazione del progetto, lo stesso viene posto a base di gara.

Tale attività di controllo, ovviamente, non può essere effettuata unicamente dal RUP, non potendo (e non dovendo) essere presente in cantiere ogni giorno oppure durante le fasi più critiche della realizzazione dell'opera (per es.: varo di una trave; getto di murature e solette in cls, ecc.).

Il RUP, quindi, come previsto dalla legge ha la necessità di avvalersi della collaborazione del direttore dei lavori (DL), del coordinatore in materia di salute e di sicurezza (CSE) nonché del collaudatore. Lo stesso D.M. 7 marzo 2018, n. 49 (nel seguito anche D.M. n. 49/2018), in diverse disposizioni e tra queste gli articoli 2 e 3², prevede una ge-

¹ Di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016).

² Gli articoli 2 e 3 del D.M. n. 49/2018 disciplinano i rapporti tra RUP, DL e CSE nonché gli strumenti per l'esercizio delle attività di direzione e controllo.





Figura 1.1. Schema delle figure coinvolte nella realizzazione dell'opera o del lavoro pubblico

IL RUP E LA FASE PREPARATORIA ALL'AVVIO DEI LAVORI

2.1. La scelta della natura dell'appalto: corpo o misura

L'articolo 59, comma 5-*bis*, del Codice dei Contratti pubblici, precisa che la decisione se stabilire il corrispettivo a corpo oppure a misura è legata alla specificità delle lavorazioni da realizzare: *«In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura»*.

Il RUP svolge un ruolo molto importante nella scelta della tipologia di corrispettivo; scelta che va effettuata chiaramente in accordo con il progettista dell'opera.

 L'articolo 3, comma 1, lettera *dddd*) e lettera *eeee*), del D.Lgs. n. 50/2016, chiarisce la differenza tra appalto a corpo ed appalto a misura nei seguenti termini: *«appalto a corpo, qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta nel contratto; [...] appalto a misura qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto»*.

È, quindi, essenziale che la scelta della tipologia di corrispettivo, da motivare adeguatamente, tenga in considerazione le sostanziali differenze tra appalto "a corpo" ed appalto "a misura"; differenze che assumono rilevanza soprattutto nella fase esecutiva e nel rapporto con l'esecutore.

Si ha l'appalto a corpo quando il prezzo è fissato al momento della stipula del contratto in una somma globale, generalmente qualificata come *fissa ed invariabile*, per l'intera opera, indipendentemente dalla misura.

Si ha appalto a misura quando il prezzo è stabilito per ogni unità di misura di cui si compone l'opera. In questo caso non si determina direttamente il corrispettivo, ma si forniscono gli elementi per determinarlo, perché solo ad opera ultimata saranno noti sia la misura dell'opera finita sia la quantità di lavoro impiegata.

💡 La regola generale prevede, quindi, che l'importo di un contratto di appalto a corpo non può essere modificato, essendo stabilito a priori un prezzo fisso ed invariabile. Tuttavia esistono eccezioni, come definito sia dalla giurisprudenza che dall'ANAC in diverse pronunce.

In merito, pertanto, occorre fare riferimento ai principi esposti sia dalla giurisprudenza sia dall'ANAC (tra questi si segnalano le sentenze Cass. civ. Sez. I, 17/03/2015, n. 5262; Cassazione Civile: Sez. I, sentenza n. 22268 del 24/5/2017; Sez. I, sentenza n. 14181 del 12/07/2016; Sez. I, sentenza n. 9246 del 7/06/2012; Sez. I, sentenza 9 settembre 2011, n. 19944. Tribunale Milano Sez. VII Sent., 2/05/2019, nonché la Deliberazione ANAC n. 18 del 12 novembre 2014 e deliberazione n. 51 del 21 febbraio 2002 – richiamata in plurime decisioni successive).

Tali principi possono essere così riassunti, con le conseguenti azioni correttive o preventive che deve assumere il RUP.

Principio n. 1

Nel contratto d'appalto stipulato a corpo, il prezzo viene determinato con la definizione di una somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un'opera tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali, per cui l'opera deve essere descritta in modo estremamente preciso, per mezzo di un progetto molto dettagliato; viceversa nel caso di prezzo a misura, questo può essere determinato nella sua effettiva entità soltanto al termine dei lavori, sommando le componenti dell'opera finita e applicando loro il prezzo unitario prefissato.



Azione del RUP (e del progettista)

Il RUP deve tenere in considerazione che il progetto esecutivo, soprattutto nell'opera a corpo, deve contenere tutti gli elementi essenziali per consentire al concorrente di assumere i rischi connessi al "corpo". Il RUP deve prestare molta attenzione alle modalità di redazione degli elaborati grafici che dovranno essere predisposti in modo preciso ed esaustivo sotto ogni aspetto, con particolare costruttivi completi ed idonei. L'elenco prezzi, in relazione ad ogni categoria omogenea di lavorazione "a corpo", deve descrivere esaurientemente ogni lavorazione compresa nella voce stessa.

Principio n. 2

In materia di appalti a corpo, il rischio relativo alla maggiore quantità di lavoro resasi necessaria, rispetto a quella prevedibile, grava sull'Appaltatore, che è obbligato a fornire l'opera per il prezzo globale pattuito, senza poter chiedere al riguardo particolari misurazioni. Tuttavia il rischio menzionato resta a carico dell'Appaltatore soltanto quando il progetto dell'opera individui compiutamente e dettagliatamente i lavori da realizzare e il relativo costo, vale a dire quando siano correttamente rappresentati tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'Appaltatore, potendosi solo in tal caso, ritenere alla stregua del principio di buona fede che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto. Ne consegue che se l'Amministrazione per imperizia in sede di progettazione abbia ingenerato nell'Appaltatore una erronea rappresentazione dell'opera, restando imprevedibili le difficoltà di esecuzione dell'opera, l'eccessiva onerosità non potrà essere posta a carico dell'Appaltatore.



Azione del RUP (e del progettista)

Il RUP ed il progettista devono considerare che la parte liquidabile a misura deve riguardare le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico. Laddove nell'ambito della determinazione del prezzo a corpo, non sia possibile o sia eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le quantità, il corrispettivo dovrebbe essere determinato in parte a corpo (per le lavorazioni certe) ed in parte a misura (per quelle incerte). Così come emerge dall'analisi dell'articolo 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016. Il rischio resta a carico dell'Appaltatore soltanto quando il progetto dell'opera individui compiutamente e dettagliatamente i lavori da realizzare e il relativo costo.

IL RUP: DALLA CONSEGNA DEI LAVORI ALL'ULTIMAZIONE. LE SOSPENSIONI


3.1. L'autorizzazione alla consegna dei lavori

Come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza, la stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori è gravata da un ben preciso obbligo, che trae la sua origine dal generale principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, consistente nella necessità di prestare tutta la collaborazione necessaria affinché l'appaltatore possa realizzare l'opera senza che a tale realizzazione si frappongano ostacoli di sorta che ne rendano impossibile o maggiormente gravoso l'adempimento dell'obbligazione di fare gravante sull'appaltatore.

L'ente, quindi, deve «*cooperare all'adempimento dell'appaltatore, attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto dall'appaltatore, necessarie affinché quest'ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio. La sua violazione, pertanto, costituisce di per sé inadempimento e genera responsabilità, senza che sia necessario il proposito doloso di recare pregiudizio alla controparte*» (tra le tante Cass. Civ. sez. I, 7 marzo 2016, n. 2316; Cass. Civ. Sez. I, 1 settembre 2011, n. 18002).

Pertanto, il dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto impone all'amministrazione stessa «*di osservare tutti quei comportamenti che, indipendentemente dagli specifici obblighi contrattuali e dal dovere generale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'appaltatore senza rappresentare per essa un apprezzabile sacrificio, e senza che la stessa sia tenuta al compimento di attività eccezionali per rimuovere ostacoli sopraggiunti ed imprevedibili*» (Trib. Firenze, Sez. III, 1 febbraio 2016).

Tra le obbligazioni gravanti sulla stazione appaltante, finalizzate a consentire all'appaltatore l'esecuzione delle opere appaltate nel rispetto della originaria programmazione, rientra senza dubbio anche l'obbligazione di rendere pienamente disponibile all'esecutore l'area di cantiere, provvedendo alla consegna dei lavori in via tempestiva e completa.

 Il RUP nell'ambito delle sue competenze deve garantire che l'avvio del cantiere avvenga senza ostacoli e che le opere possano essere iniziate senza contestazioni.

Come analizzato nel precedente capitolo, l'attestazione dei luoghi ha proprio la finalità, ai sensi dell'articolo 4, di sincerarsi che i lavori possano essere avviati senza ostacoli.

Il RUP, quindi, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 49/2018, autorizza il DL a consegnare i lavori, nei seguenti termini: *«Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto».*

Cosa deve contenere l'autorizzazione alla consegna? Ecco un esempio:

DISPOSIZIONE PER LA CONSEGNA DEI LAVORI
(articolo 5 del D.M. n. 49/2018)

Al Direttore dei lavori

Ing. [...]

PEC:

All'impresa appaltatrice

[...]

PEC:

e p.c.:

Al Direttore Operativo delle opere edili
e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

Ing. [...]

PEC:

Al Direttore Operativo delle opere impiantistiche

Ing. [...]

PEC:

All'Ispettore di Cantiere

Geom. [...]

PEC:

Oggetto: Lavori di [...].

Contratto n. di rep. [...] in data [...] CIG [...] – CUP [...]. Contratto rep. [...]

Disposizione per la consegna dei lavori.

Lo scrivente Responsabile Unico del Procedimento

RICHIAMATI

- gli articoli 101, comma 1, primo e secondo periodo, e 102, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
- gli articoli 1, comma 1, lettera c), 2, comma 1, primo periodo, 5, comma 1, del D.M. n. 49/2018;

LE MODIFICHE AL CONTRATTO ED IL RUOLO DEL RUP

4.1. L'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016: schema di sintesi delle modifiche

Il Codice dei Contratti pubblici, all'articolo 106, disciplina l'istituto delle varianti in corso e altre ipotesi di modifica del contratto.

In particolare, per quanto concerne i lavori pubblici, la disposizione normativa (che discende dall'articolo 72 della Direttiva Europea) prevede le seguenti ipotesi:

Modifiche Articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016	<p>→</p> <p>1. LAVORI SUPPLEMENTARI – Art. 106, commi 1, lettera b), 5, 7, 8 I lavori supplementari sono quelle attività lavorative necessarie, non previste nel contratto iniziale, che per ragioni tecniche, economiche non possono che essere affidate all'appaltatore del contratto principale. Si differenziano dalle varianti in corso d'opera in quanto non prevedono rivisitazioni e modifiche al progetto di appalto ma opere aggiuntive, autonome, rispetto all'oggetto del contratto di appalto e che completano il medesimo.</p> <p>Limite quantitativo: 50% del contratto principale (per i settori ordinari). Obblighi comunicativi: il RUP deve comunicare ad ANAC l'affidamento del lavoro supplementare. Pubblicità: il RUP deve pubblicare l'avvenuto affidamento sulla GUCE, GURI oppure laddove si tratti di affidamenti negoziati sul profilo informatico dell'ente (quest'ultima è una interpretazione dell'autore, come indicato successivamente).</p>
	<p>→</p> <p>2. VARIANTI IN CORSO D'OPERA – Art. 106, commi 1, lettera c), 4, 5, 7, 8, 12, 14 La variante in corso d'opera concerne una modifica del progetto e del contratto di appalto entro precisi limiti quantitativi e qualitativi. Ha quale presupposto la presenza di circostanze impreviste ed imprevedibili. Il RUP deve accertare la sussistenza delle condizioni per approvare la variante mediante una relazione che costituisce, nell'iter istruttorio, il documento più importante.</p> <p>Limite quantitativo: ogni variante non può essere superiore al 50% del contratto originario (per i settori ordinari). Limite qualitativo: la variante non può essere sostanziale (comma 4). Limite interno: sino al quinto dell'importo la variante può essere imposta all'esecutore alle stesse condizioni e prezzi iniziali (comma 12). Obblighi comunicativi: il RUP deve comunicare ad ANAC la varianti mediante la compilazione delle schede osservatorio oppure, per gli appalti sopra soglia mediante trasmissione ad ANAC della variante medesima (se supera il 10% dell'importo contrattuale). Pubblicità: il RUP deve pubblicare l'avvenuto affidamento sulla GUCE, GURI oppure laddove si tratti di affidamenti negoziati sul profilo informatico dell'ente.</p> <p>* Quest'ultima è una interpretazione dell'autore, come indicato successivamente.</p>

Modifiche Articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016	→	<p>3. MODIFICHE PREVISTE NEGLI ATTI DI GARA ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) Nella disciplina di gara, il RUP può prevedere la possibilità di apportare modifiche al contratto, stabilendo a priori dei limiti quantitativi (soglie di importi). In tali casi, tale importo dovrebbe concorrere a determinare i requisiti di qualificazione dell'operatore concorrente. In tale modo la modifica potrà essere apportata al di là della sussistenza o meno delle circostanze imprevedute ed imprevedibili previste per le varianti.</p>
	→	<p>4. MODIFICHE SOSTANZIALI CONTENUTE NEI LIMITI DEL 15% - Art. 106, comma 2 Il comma 2 dell'articolo 106, prevede la possibilità di modificare il contratto qualora la modifica sia contenuta al di sotto della soglia europea ed al di sotto del 15% del contratto iniziale (per i lavori). Tale modifica, come indicato successivamente, non concerne, nel caso di lavori pubblici, la possibilità di introdurre una variante arbitraria (ovvero una variante che non tenga conto dei limiti delle varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lettera c). La norma (come emerge dalla lettura della direttiva europea) si riferisce alla possibilità di apportare modifiche sostanziali entro il limite del 15% senza essere obbligati a risolvere il contratto. Costituisce un limite "motivazionale".</p>
	→	<p>4. PROROGA IN ATTESA DEL SUBENTRO DEL NUOVO OPERATORE - Art. 106, comma 11 La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Tale opzione non ha nulla a che fare con la proroga prevista dall'articolo 107 del Codice ovvero quella determinata da circostanze imprevedute che impediscono all'impresa di finire i lavori entro il termine contrattuale.</p>

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ogni modifica ed ogni variante al contratto di appalto deve essere autorizzata e non può essere posta in essere dall'esecutore senza autorizzazione del RUP e della stazione appaltante. Per quanto concerne i lavori pubblici, assume fondamentale importanza l'ipotesi della variante in corso d'opera, prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016.

4.2. Le varianti

4.2.1. Principi generali

L'articolo 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che le varianti in corso d'opera sono consentite se determinate da «*circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore [...] Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti*».

L'articolo 8 del D.M. n. 49/2018, a sua volta, precisa alcune regole importanti nella gestione delle varianti e tra queste quella per cui nessuna variante può essere apportata al progetto di appalto ed al contratto se non è stata autorizzata dalla stazione appaltante.

Lo stesso DL, ancorché operi in autonomia nella gestione del contratto - come previsto dall'articolo 2 del D.M. n. 49/2018 - non ha titolo a fare eseguire varianti progettuali, pena l'obbligo di rispondere dei danni e maggiori oneri derivanti. L'autonomia del DL, in-

RISERVE E CONTABILITÀ: IL RUOLO DEL RUP

5.1. I principi generali in materia di riserve

La disciplina delle riserve è contenuta prevalentemente nel, D.M. n. 49/2018 nonché, per quanto concerne le sospensioni lavori, nell'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Come noto, rispetto alla previgente disciplina (che si auspica sia reintrodotta), l'articolo 9 del citato Decreto prevede «*Il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto*».

Il Capitolato speciale, con riferimento, alle riserve deve pertanto disciplinare e precisare sia le modalità di sottoscrizione degli atti contabili ed amministrativi sia i termini di esplicitazione delle domande e di trascrizione sul Registro di contabilità (in genere come noto pari a 15 giorni). Ovviamente, la previgente disciplina potrà costituire un punto di riferimento per la stesura dell'articolato.

Cosa accade se il capitolato non prevede nulla in materia di riserve?

In mancanza di una disciplina specifica, si farà riferimento certamente al Codice Civile (in ragione del richiamo dell'articolo 30, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016), ma la stazione appaltante rischierà di non poter opporre le tipiche eccezioni tipiche di intempestività ed inammissibilità, previste dalla previgente norma (articoli 190 e 191 del D.P.R. n. 207/2010) nonché dalla giurisprudenza.

Il legislatore ha relegato, quindi, al capitolato speciale di appalto l'introduzione delle regole nella gestione delle riserve, fermo restando che le norme vigenti, comunque, in relazione ad alcuni istituti fanno esplicito riferimento alla riserve:

Articolo 3, comma 1,
del D.M. 49/2018



L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di Servizio, potendo comunque contestarne il contenuto iscrivendo la riserva sull'ordine medesimo.

Articolo 5, comma 9,
del D.M. n. 49/2018



L'esecutore nel caso di consegna parziale deve presentare un programma lavori che tenga in considerazione le lavorazioni possibili. La redazione di tale programma è condizione essenziale (a pena di decadenza) per iscrivere riserve su ritardi nella realizzazione delle opere. Si ricordi, come indicato nel Capitolo 2, che la consegna parziale è possibile se prevista nel capitolato.

<p>Articolo 14, comma 1, lettera c) del D.M. n. 49/2018</p>	<p>→ Il Registro di contabilità deve contenere la trascrizione delle domande che l'esecutore intende fare e le motivate deduzioni del DL. La disposizione, però, come sopra esposto non precisa né modalità di iscrizione né i termini.</p>
<p>Articolo 14, comma 1, lettera e) del D.M. n. 49/2018</p>	<p>→ Le riserve già iscritte negli atti contabili (se non già oggetto di accordi) devono essere confermate sul conto finale. Non è possibile iscrivere sul conto finale riserve nuove rispetto a quelle già precedentemente annotate. Tale divieto incontra una deroga nel caso in cui – come indicato successivamente – sul conto finale siano allibrate partite nuove non inserite negli atti contabili precedenti.</p>
<p>Articolo 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016</p>	<p>→ Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.</p>

Su quali documenti (contabili ed amministrativi) è possibile iscrivere apporre le riserve?

I documenti sono i seguenti:

- 1) Registro di Contabilità,
- 2) Conto finale;
- 3) Ordini di Servizio ed eventualmente le Disposizioni di servizio;
- 4) Verbale di consegna dei lavori;
- 5) Verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- 6) Verbale di ultimazione dei lavori;
- 7) Libretti delle misure e liste settimanali;
- 8) Certificato di collaudo;
- 9) Atti di sottomissione delle varianti.

Nella disciplina delle riserve, al di là di quanto previsto dalle norme vigenti, rimangono fermi alcuni principi che derivano dalla giurisprudenza in materia ed inerenti alla ammissibilità e tempestività delle domande dell'esecutore nonché alla fondatezza delle stesse. Il RUP, in concreto, quindi, prima di procedere con la validazione del Progetto esecutivo dovrà accertare che:

- a) il capitolato speciale di appalto contenga le regole per gestire le riserve (ai sensi dell'articolo 9 del D.M. n. 49/2018);
- b) il contratto preveda una clausola di definizione delle modalità di calcolo del danno da sospensione illegittima (articolo 10 del D.M. n. 49/2018).

Con riferimento in particolare alla previsione di cui alla lettera a), laddove il capitolato speciale risultasse privo delle regole di gestione delle riserve, potrebbero sorgere per il RUP e per la stazione appaltante evidenti problemi nell'effettuare contestazioni sulla correttezza formale e sostanziale delle domande dell'esecutore.

IL RUP QUALE RESPONSABILE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008

6.1. Il cantiere e la sicurezza: inquadramento generale

La disciplina di riferimento in materia di sicurezza nei cantieri è contenuta nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) ed in particolare nel Titolo IV – Capo I (*Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*). Occorre, altresì, tenere in considerazione i contenuti del Titolo I (con le novità introdotte dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215) e degli Allegati I, X, XV dello stesso Testo Unico.

L'articolo 88 del D.Lgs. n. 81/2008 elenca le attività alle quali non si applica il Titolo IV, Capo I, in materia di cantieri temporanei e mobili e richiama, a tale proposito, l'Allegato X, il quale contiene l'elenco dei lavori edili o di ingegneria sussumibili nella norma stessa.

💡 L'Allegato X del Testo Unico della sicurezza elenca i lavori e le attività alle quali si applica le norme relative ai cantieri temporanei e mobili.

Ai sensi dell'articolo 88 del D.Lgs. n. 81/2008, tra l'altro, non sono disciplinati dal Titolo IV, e dunque non rientrano nella definizione di cantiere:

«d) lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

[...]

g-bis) lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X».


Nella sostanza, quindi, per cantiere temporaneo o mobile, si intende quindi qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile indicati nell'Allegato X.

Nella prima tipologia di cantiere quel che rileva è l'elemento della temporaneità, dell'unità produttiva, finalizzata alla realizzazione di un bene, entro un intervallo temporale più o meno definito (suscettibile anche di dilatazioni o restrizioni temporali), la cui durata viene valutata nella fase di progettazione. Il cantiere mobile, invece, accanto all'elemento della temporaneità, presenta anche un elemento ulteriore rappresentato da un dinamismo spaziale dello stesso. Il cantiere stradale ne costituisce esempio evidente.

Per quanto concerne l'applicazione delle norme del Testo Unico della sicurezza agli appalti pubblici, l'articolo 26, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, riconosce una sorta di

principio di specialità della disciplina della sicurezza, stabilendo a tale riguardo che le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 si applicano per quanto non diversamente disposto dal Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).

Ne consegue che le norme del D.Lgs. n. 81/2008 devono essere coordinate sia con il Codice dei Contratti pubblici, sia con le Linee Guida ANAC n. 3 (che disciplinano le funzioni del RUP) sia con il D.M. n. 49/2018 (che definisce i compiti del DL).

 **Schema riassuntivo dei titoli del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)**

Titolo I PRINCIPI COMUNI	→	Lavoratori, Commit- tenti, Datori di lavoro
Titolo II LUOGHI DI LAVORO	→	Impresa Datore di lavoro
Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI		
Titolo V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	→	RUP/RL/CSE/CSP
Titolo VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		
Titolo VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI		
Titolo VIII AGENTI FISICI		
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE		
Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI		
Titolo X-bis PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO		
Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE		
Titolo XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE (artt. 298-303)		
Titolo XIII NORME TRANSITORIE E FINALI (artt. 304-306)		
Allegato I – Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di so- spensione dell'attività imprenditoriale		
Allegato II – Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi		
Allegato III – Cartella sanitaria e di rischio		

[segue]

SUBAPPALTO E COLLAUDO

7.1. Il subappalto e l'evoluzione dell'istituto

Nel corso dell'ultimo decennio sono intervenute diverse modifiche all'istituto del subappalto. La sua evoluzione ha visto un susseguirsi ininterrotto di emendamenti ai limiti quantitativi, sino all'introduzione nel D.Lgs. n. 50/2016 di una forte limitazione prevedendo quale quota di subappalto il 30% dell'importo complessivo dell'appalto; successivamente, con la conversione in legge del D.L. «*Sblocca cantieri*», detta quota è stata elevata al 40% (seppur con un regime transitorio).

Nondimeno l'intervento più rilevante è stato sicuramente quello operato dalla Corte di Giustizia con la sentenza 26 settembre 2019 (Causa C 63/18) e con la successiva sentenza 27 novembre 2019 (Causa 402/18).

La Corte di Giustizia in tali decisioni ha precisato come «*osta a una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, che limita in modo rigido ed indiscriminato al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi*».

Nel merito è stato statuito come non sia legittimo stabilire "a priori" un limite quantitativo al subappalto, fisso ed invariabile. Tale principio è stato condiviso anche dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, la quale ha disapplicato ed annullato numerosi di bandi di gara che stabilivano il limite del 40% (o del 30%) alle prestazioni da subappaltare.

Su tali basi il legislatore Italiano ha ritenuto indispensabile procedere ad una rielaborazione dell'istituto, prevedendo rilevanti novità nel D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (specificamente l'articolo 49) convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108.

La nuova disciplina ha introdotto tre diversi regimi:

- a) uno temporaneo dal 1° giugno al 31 ottobre 2021;
- b) uno definitivo dal 1° giugno 2021;
- c) uno definitivo dal 1° novembre 2021.

Da ultimo si aggiunge la riforma inserita nella Legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante «*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*» (G.U. 17 gennaio 2022, n. 12), che ha eliminato l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in gara nonché il divieto di assumere la veste di subappaltatore laddove si è concorso alla gara.

7.2. Sintesi della disciplina del nuovo subappalto

Il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, all'articolo 49, ha modificato in misura rilevante l'articolo 105 del Codice dei Contratti; nello specifico, le principali novità si possono così sintetizzare:

A - Limiti quantitativi alla quota subappaltabile. Subappalto "libero".

Art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Le modifiche introdotte devono essere analizzate sulla base di tre periodi temporali:

- a) sino al 31 maggio 2021, periodo nel quale il subappalto era previsto nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, con la limitazione del 30% in caso di SIOS (lavorazione super specialistica, articolo 2 del D.M. n. 248/2016);
- b) uno temporaneo, dal 1/06/2021 al 31/10/2021, nel quale il subappalto era previsto nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto (anche se previste della SIOS) nonché il divieto di subappalto in misura maggioritaria della categoria prevalente e il divieto di affidamento integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni;
- c) uno definitivo, dal 1° novembre 2021, dove non è più previsto un limite prestabilito, ma la valutazione è rimandata caso per caso alla stazione appaltante (ivi comprese le SIOS) e vige sempre il divieto di subappalto in misura maggioritaria della categoria prevalente e il divieto di affidamento integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni.

In tutti i casi, ad ogni modo, è fatto assoluto divieto di cedere il contratto.

B - Eliminazione del limite del ribasso tra appaltatore e subappaltatore.

Obbligo del subappaltatore di applicare il medesimo trattamento economico e normativo dell'appaltatore in determinate circostanze.

Art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il comma 14, del rinnovato articolo 105, del D.Lgs. n. 50/2016, prevede un regime definitivo dal 1° giugno 2021, con l'eliminazione del limite del ribasso tra appaltatore e subappaltatore; novità di notevole impatto, visto che l'attenzione del legislatore si sposta dal subappaltatore ai suoi dipendenti. Il subappaltatore deve quindi riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dal contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

C - Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore. Eliminazione del limite rigido al subappalto delle SIOS.

Art. 105, commi 5 e 14, del D.Lgs. n. 50/2016 - articolo 2 del D.M. n. 248/2016.

CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

8.1. Contenuti della WebApp

La **WebApp inclusa** consente di accedere alla banca dati con motore di ricerca **Speciale Codice dei Contratti pubblici** che riporta i seguenti contenuti:

- Normativa europea e nazionale;
- Linee guida in vigore e provvedimenti ANAC;
- Pareri del Consiglio di Stato;
- Giurisprudenza in materia di appalti pubblici;
- WebApp per il calcolo automatico della soglia di anomalia, con stampa della relazione della procedura (in formato PDF).

8.2. Requisiti hardware e software

- Dispositivi con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android;
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo;
- Software per la gestione di documenti Office e PDF.

8.3. Attivazione della WebApp

- Collegarsi al seguente indirizzo internet:

https://www.grafill.it/pass/0334_2.php

- Inserire i codici **[A]** e **[B]** che sono presenti nell'ultima pagina del volume e cliccare su **[Continua]**;
- Accedere al **Profilo utente Grafill** oppure crearne uno su **www.grafill.it**;
- Cliccare sul pulsante **[G-CLOUD]**;
- Cliccare sul pulsante **[Vai alla WebApp]** a fianco del prodotto acquistato;
- Fare il *login* usando le stesse credenziali di accesso al **Profilo utente Grafill**;
- Accedere alla WebApp abbinata alla presente pubblicazione cliccando sulla relativa immagine di copertina presente nello scaffale **Le mie App**.

